



COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 di data 31 marzo 2009

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 di data 4 agosto 2011

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 29 maggio 2023

SOMMARIO

Art. 1 - Istituzione del servizio e finalità	pag. 3
Art. 2 - Area di utenza	pag. 3
Art. 3 - Gestione del servizio	pag. 3
Art. 4 - Utenti del servizio	pag. 4
Art. 5 - Collegamento con il territorio	pag. 4
Art. 6 - Continuità didattica	pag. 4
Art. 7 - Forme di partecipazione dei genitori	pag. 4
Art. 8 - Criteri per l'ammissione e graduatoria	pag. 5
Art. 9 - Diritto di frequenza dei soggetti diversamente abili	pag. 6
Art. 10 - Rette di frequenza	pag. 6
Art. 11 - Organizzazione e gruppo di lavoro	pag. 7
Art. 12 - Standard di servizio	pag. 7
Art. 13 - Vigilanza igienico – sanitaria	pag. 8
Art. 14 - Norma di rinvio	pag. 8
Art. 15 - Entrata in vigore	pag. 8

Art. 1

Istituzione del servizio e finalità

1. Il Comune ha istituito il servizio di asilo nido comunale, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 "nuovo ordinamento dei servizi socio – educativi per la prima infanzia" e successive modificazioni. Esso costituisce un servizio di interesse pubblico, svolge un'attività educativa e realizza la propria funzione favorendo lo sviluppo del bambino in tutte le sue potenzialità e capacità, rappresentando un'opportunità educativa per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine.
2. Il servizio di asilo nido concorre alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.
3. Nel perseguire le proprie finalità, l'asilo nido cura i rapporti con le famiglie, operando nel rispetto del primario diritto - dovere dei genitori di educare i figli.
4. Il servizio di asilo nido è punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico, sociale, è punto di mediazione culturale e di valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e delle sue peculiarità.

Art. 2

Area di utenza

1. Il servizio è istituito ed offerto alle famiglie richiedenti che risiedono nel Comune di Brentonico, che ne costituisce l'area di utenza.
2. In caso di disponibilità di posti, è possibile l'estensione del servizio ad altri Comuni da individuarsi con deliberazione del Consiglio comunale che preveda la stipula di apposita convenzione.

Art. 3

Gestione del servizio

1. Il servizio di asilo nido può essere gestito dal Comune, in economia, a mezzo di istituzione o con affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti nella realtà locale ed in possesso dei requisiti previsti dalla L.P. 12.03.2002, nr. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi è effettuato con adeguate procedure concorrenziali, nel rispetto della normativa vigente, sulla base di disciplinari nei quali sono definiti i requisiti organizzativi e di funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme provinciali di settore vigenti e dagli eventuali atti di indirizzo dell'amministrazione comunale.

3. Lo svolgimento del servizio è disciplinato con convenzione, indicante specificatamente gli obblighi e gli oneri a carico del Comune e del soggetto al quale il servizio è affidato. In particolare la convenzione disciplina gli aspetti relativi alle prestazioni e alle funzioni del personale addetto al servizio.
4. E' vietato il subappalto delle prestazioni prevalenti che caratterizzano il servizio.
5. E' comunque vietata la cessione del contratto.
6. Compito del Comune sarà anche quello di definire i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie.

Art. 4

Utenti del servizio

1. Sono utenti del servizio i bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, residenti nel Comune di Brentonico oppure nei Comuni di cui al precedente art. 2 c.2, comunque fino al compimento dei requisiti di ammissibilità alla scuola dell'infanzia.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1 si stabilisce che i bambini in possesso dei requisiti di ammissibilità alla scuola dell'infanzia, possono continuare ad usufruire del servizio di asilo nido fino al termine dell'anno educativo iniziato ed alle stesse condizioni previste dal presente Regolamento, su richiesta scritta dei genitori e previa valutazione pedagogica della Coordinatrice, solo qualora vi fossero posti disponibili.

Art. 5

Collegamento con il territorio

1. L'asilo nido interagisce con la comunità, con il territorio e con le strutture educative e socio-sanitarie al fine di offrire alle famiglie spazi di intervento, occasioni di partecipazione, crescita, maturazione e di promuovere la diffusione di informazioni sulle problematiche relative all'infanzia.
2. L'asilo nido si pone in collegamento con le scuole dell'infanzia del territorio al fine di ricercare una continuità didattica - metodologica ed una unitarietà educativa ricercando percorsi comuni di confronto e di raccordo.

Art. 6

Continuità didattica

La gestione del servizio di asilo nido assicura la piena e reale continuità didattica, riconoscendo il servizio come primo livello educativo del bambino. E' inoltre perseguita la collaborazione con la scuola dell'infanzia, nell'ambito della continuità didattica e nel rispetto delle reciproche specificità e competenze.

Art. 7

Forme di partecipazione dei genitori

1. Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti sono previsti specifici momenti di incontro:

- colloqui individuali di pre-inserimento rivolti a tutti i nuovi bambini ammessi;
- colloqui individuali da organizzare ad inizio e fine anno educativo e ogni volta la famiglia o le educatrici ne ravvisino l'opportunità o la necessità;
- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- assemblea dei genitori dei bambini iscritti, convocata per la prima riunione dalla coordinatrice o dal coordinatore del nido all'inizio dell'anno educativo per presentare progetti e illustrare l'organizzazione del servizio. Durante la prima convocazione dell'assemblea viene eletto nel suo seno, con le modalità che si ritengono più opportune, un Presidente che avrà la facoltà di riunire tale assemblea ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- eventuali altri incontri tematici, approfondimenti o attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

Art. 8

Criteri per l'ammissione e graduatoria.

1. La domanda di iscrizione viene presentata su apposito modulo a cura dei genitori presso il Comune.
2. La Giunta comunale dispone l'accesso al nido di infanzia tramite graduatoria d'ammissione, individuando con apposito provvedimento i termini, le modalità di presentazione delle domande e le modalità di applicazione dei seguenti criteri e parametri per la formazione della graduatoria:
 - situazione della bambina e del bambino con particolare riferimento alla presenza di minorazioni psicofisiche e/o alla mancanza di adeguata assistenza familiare
 - situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di disabilità e ogni altro elemento significativo al fine dell'individuazione del bisogno;
 - situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
 - il tempo di attesa per le domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria. In ogni caso sarà garantita priorità di accesso al servizio ai bambini portatori di handicap o in situazioni di svantaggio.

L'Amministrazione comunale può decidere, in caso di disponibilità di posti, acquisito il parere favorevole del soggetto gestore, di consentire fino a fine anno educativo la frequenza del servizio di asilo nido anche per quei bambini che abbiano maturato i

requisiti per la frequenza della scuola dell'infanzia e le cui famiglie ne abbiano fatto motivata richiesta.

3. Il Comune di Brentonico forma ed approva la graduatoria entro il mese di giugno per le ammissioni previste nel mese di settembre ed entro il mese di novembre per quelle previste nel mese di gennaio, nonché stabilisce adeguate forme di pubblicizzazione.
4. Le famiglie sono tenute ad informare tempestivamente di mutamenti significativi nelle situazioni familiari ed economiche della famiglia stessa in modo da consentire l'aggiornamento delle graduatorie indicate.
5. Al momento dell'iscrizione, il Comune chiederà all'utente di fornire le certificazioni sanitarie obbligatorie per l'ammissione all'asilo nido. Sia al momento dell'inserimento che durante la frequenza ogni utente dovrà dimostrare, nei termini e con le modalità individuate dalle leggi di settore, di aver adempiuto a tutti gli obblighi vaccinali richiesti. In caso contrario l'utente verrà dimesso d'ufficio.
6. Qualora, prima dell'inserimento al nido, il requisito della residenza venga meno per trasferimento ad altro Comune, il bambino non potrà essere ammesso alla frequenza nel nido e sarà dimesso d'ufficio. Nel caso in cui la perdita del requisito della residenza dovesse verificarsi in corso d'anno dopo l'inserimento, è consentito all'utente di concludere l'anno educativo in corso, alla fine del quale l'utente verrà dimesso d'ufficio. I genitori dovranno comunicare con la massima tempestività ai competenti uffici comunali la volontà di spostare la residenza fuori dal Comune di Brentonico.
7. Il Comune ha la facoltà di predisporre una graduatoria di riserva nel caso in cui le domande superassero il numero di posti disponibili.

Art. 9

Diritto di frequenza dei soggetti diversamente abili

1. Hanno priorità all'ammissione i bambini diversamente abili o in situazione di svantaggio sociale residenti nell'area di utenza dell'asilo nido. Per favorirne la piena integrazione in accordo con la famiglia l'ente gestore del servizio può provvedere ad istituire per ciascun bambino un gruppo di lavoro con la presenza delle varie figure professionali che seguono il bambino stesso.
2. In presenza di bambini diversamente abili o comunque in situazioni di svantaggio deve essere prevista per ciascun bambino l'attuazione di un progetto educativo individualizzato ed è consentita la permanenza del medesimo all'asilo nido per un periodo massimo di un anno dall'acquisizione del diritto alla frequenza alla scuola materna.

Art. 10

Rette di frequenza

1. Per la frequenza all'asilo nido l'utente è tenuto a corrispondere una retta mensile composta

da: una quota giornaliera e di una quota fissa mensile.

2. La Giunta comunale definisce, sulla base dei principi ed indirizzi contenuti nella normativa provinciale in materia, i criteri in base ai quali vengono determinate le quote di partecipazione delle famiglie per la fruizione del servizio, nonché i criteri per la concessione delle agevolazioni tariffarie.
3. La determinazione della retta di frequenza è effettuata sulla base dei principi espressi dalle norme provinciali in materia, in relazione ad elementi di valutazione e/o indicatori, che tengano conto delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali degli utenti.
4. La quota fissa e la quota giornaliera dovranno essere corrisposte mensilmente e posticipatamente. La quota fissa è corrisposta indipendentemente dalla frequenza. Nel solo mese di prima ammissione al nido, qualora la stessa sia successiva al giorno 15 del mese, la quota fissa mensile sarà ridotta del 50%.
5. Qualora si verificasse durante l'anno il recesso volontario dell'utente dal servizio, lo stesso è obbligato a corrispondere la quota fissa mensile e la quota giornaliera per il mese di dimissioni e a corrispondere la quota fissa per ulteriori due mesi, salvo che il posto non venga coperto da altro utente. In caso di recesso per malattia grave certificata del bambino, oppure nel caso in cui si verifichi un trasferimento di residenza fuori comune del nucleo familiare, ovvero per circostanze gravi ed eccezionali che verranno valutate di volta in volta dalla Giunta comunale, potrà essere concesso l'esonero dal pagamento della quota fissa mensile.
6. In caso di assenze del bambino per malattie certificate e consecutive oltre i 15 giorni, la quota fissa mensile sarà ridotta del 30%. Il sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali sono conteggiati solo se preceduti e seguiti da altri giorni di assenza.
7. Le giornate di chiusura per le vacanze di Natale e Pasqua non rientrano nel calcolo per il raggiungimento dei 15 giorni. Se l'assenza avviene a cavallo di due mesi, la riduzione del 30 % vale per una sola quota fissa mensile.
8. In caso di frequenza del nido d'infanzia da parte di più fratelli e/o sorelle, la quota fissa mensile relativa al primo figlio viene calcolata intera, mentre la quota fissa del secondo e successivi viene calcolata al 60% per tutto il periodo di contemporanea iscrizione.
9. Qualora presso l'asilo nido siano previsti posti ad orario ridotto la quota fissa e quella giornaliera saranno adeguatamente ridotte.
10. Il mancato pagamento della retta di frequenza per più di tre mesi consecutivi comporta il ritiro d'ufficio dall'asilo nido ed il pagamento di quanto dovuto anche attraverso il procedimento della riscossione coatta del credito.

Art. 11

Organizzazione e gruppo di lavoro

1. L'ente gestore assicura che tutto il personale del nido (personale educativo, di cucina,

ausiliario e il coordinamento interno e pedagogico) si costituisca in un gruppo di lavoro e condivida le linee pedagogico - educative del progetto traducendole, secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l'attività educativa.

2. Eventuale personale di supporto assunto in caso di frequenza di bambini diversamente abili sarà parte integrante del gruppo di lavoro.
3. Il personale ausiliario fa parte in modo attivo del gruppo di lavoro e fornisce il suo contributo per quanto riguarda il riordino, la pulizia degli spazi e la distribuzione dei pasti.

Art. 12

Standard di servizio

1. Il rapporto tra educatori e bambini all'interno del nido fa riferimento alla normativa provinciale. Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.
2. L'Ente Gestore dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di unità di personale durante tutto il periodo di apertura giornaliera dell'asilo nido adeguata al rapporto bambini, educatori di cui al punto precedente.
3. La funzione di coordinamento è affidata ad un educatore che presenta caratteristiche personali e professionali idonee per svolgere la mansione.
4. Il coordinatore pedagogico è responsabile degli aspetti pedagogico educativi del servizio, si occupa del supporto e della supervisione delle attività educative, dei percorsi di approfondimento e della formazione del personale. Riveste un ruolo importante di supporto e di consulenza rivolto alle famiglie.
5. Il personale educativo in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa si occupa della programmazione e realizzazione delle attività e dei momenti di cura dei bambini, nonché di mantenere costanti rapporti con le famiglie dei bambini inseriti nel proprio gruppo sezione.
6. L'Ente Gestore garantisce la formazione e il costante aggiornamento del personale comprese le materie di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 13

Vigilanza igienico - sanitaria

1. In base alla normativa vigente in materia sanitaria, l'Amministrazione collabora con gli operatori dell'Azienda provinciale sanitaria al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario provinciale con riferimento ai bambini da 0 a 3 anni di età, puntando sulla diffusione di interventi di prevenzione rivolti anche alla coppia mamma-bambino.
2. Per la predisposizione dei menù vengono seguite le linee dietetiche stabilite dalla Provincia in riferimento sia alla grammatura dei cibi, sia alle modalità di cottura e conservazione,

tenendo in considerazione anche la varietà e l'associazione dei diversi elementi contenuti nelle pietanze.

Art. 14

Norma di rinvio

1. Per quanto non specificatamente e diversamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le norme provinciali in materia.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a partire dall'anno educativo 2023/2024.